COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

91.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 GENNAIO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Discussione e rinvio):

Senatori DIANA ed altri: Norme sull'Ordine cavalleresco al merito del lavoro (*Approvata dal Senato*) (2772);

BIANCHINI ed altri: Integrazione alla legge 27 marzo 1952, n. 199, sull'ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro » (1715) 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3, 6, 8

ABETE GIANCARLO, *Relatore* 3

BIANCHINI GIOVANNI 7

FACCHETTI GIUSEPPE 7

PROVANTINI ALBERTO 7

SANESE NICOLA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 5, 7

VISCARDI MICHELE 7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

MICHELE GRADUATA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione delle proposte di legge senatori Diana ed altri: Norme sull'Ordine cavalleresco al merito del lavoro (Approvata dal Senato) (2772) e Bianchini ed altri: Integrazione alla legge 27 marzo 1952, n. 199, sull'ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro » (1715).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Diana, Rebecchini, Aliverti, Orlando e Fiocchi: « Norme sull'Ordine cavalleresco al merito del lavoro », già approvata dal Senato nella seduta del 2 aprile 1985, e dei deputati Bianchini, Righi, Orsenigo, Sangalli, Rossattini, Corsi, Ravasio, Savio, Abete, Azzolini, Baslini, Astori e Falcier: « Integrazione alla legge 27 marzo 1952, n. 199, sull'ordine cavalleresco " al Merito del Lavoro " ».

L'onorevole Abete ha facoltà di svolgere la relazione.

GIANCARLO ABETE, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, la Commissione industria è chiamata ad esprimere la sua valutazione circa la proposta di legge, approvata dal Senato nella seduta del 2 aprile 1985, avente ad oggetto « Norme sull'Ordine cavalleresco al merito del lavoro ». Si tratta di una proposta di legge che modifica, innovandoli, i requisiti e le procedure necessarie per essere nominati cavalieri del lavoro.

Prima di entrare nel merito, vorrei ricordare che il provvedimento in esame risulta innovativo rispetto alla disciplina attualmente vigente, la cui legge di riferimento, nell'ordinamento repubblicano, è la n. 199 del 27 marzo 1952. Quest'ultima è stata successivamente modificata nel 1964, quando venne concessa la possibilità ai cittadini italiani residenti all'estero di essere insigniti dell'onorificenza di cavaliere del lavoro.

Abbinata a questa, è sottoposta all'esame della Commissione industria anche la proposta di legge di cui è primo firmatario l'onorevole Bianchini e nel cui articolo unico si dispone che possono essere insigniti del titolo di cavaliere del lavoro tre cittadini stranieri che abbiano sviluppato nel nostro paese attività economiche tali da meritarlo. Debbo osservare che tale previsione, diversa soltanto nel numero, è contenuta anche nel provvedimento approvato dal Senato, che prevede che a due cittadini stranieri possa essere concessa l'onorificenza in oggetto. In sostanza, quindi, la proposta di legge dell'onorevole Bianchini riprende l'articolo 12 del provvedimento approvato dal Senato.

In merito all'articolo 12 citato, secondo il quale « Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può proporre ogni anno la nomina di non più di due cittadini stranieri che abbiano operato per almeno quindici anni continuativamente a favore dell'economia italiana acquisendo alcuna delle benemerenze di cui all'articolo 1 della presente legge », vorrei osservare che la disposizione in esso contenuta riduce, almeno potenzialmente, la possibilità che cittadini italiani vengano insigniti del titolo di cavaliere del lavoro. Infatti, quando quest'ultimo venne istituito con regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, si previde un massimo di 80 conferimenti all'anno, passati a 60 nel 1933 e poi stabilizzatisi intorno al numero di 25 concessioni annue. Con la previsione di cui ho

dato lettura – ripeto – si riduce ulteriormente il numero di cittadini italiani che avranno la possibilità di essere insigniti dell'onorificenza.

Vorrei, altresì, ricordare che la proposta di legge in esame è scaturita dalla necessità di dare chiarezza ad una situazione che, per alcuni fatti verificatisi, aveva assunto un carattere di difficoltà, nel senso che c'erano state delle nomine a cavaliere del lavoro che successivamente erano state revocate. Tale circostanza aveva ingenerato una particolare attenzione da parte dell'opinione pubblica con la conseguente necessità di rivalutare i requisiti attraverso i quali si poteva essere insigniti dell'onorificenza.

Vale anche la pena di ricordare che dal 1901, anno in cui l'ordine cavalleresco al merito del lavoro fu istituito, al 1943 si sono avute solo tre revoche. Dal 1943 al 1952 si è avuto un periodo di stallo, al termine del quale l'ordine fu recuperato ed inserito nell'ordinamento repubblicano. Da allora ad oggi si sono avute complessivamente due revoche su un totale di circa 2.000 onorificenze concesse. Il numero delle revoche è evidentemente molto ridotto e tale da poter essere giudicato « fisiologico ».

Ad avviso del relatore, più che il problema dei requisiti necessari per accedere al titolo – requisiti che, per altro, vengono scritti in modo più ordinato e tale da garantire una maggiore trasparenza – si pone un problema a monte della tematica in discussione: quello di non lasciarsi fuorviare da uno o due casi eclatanti, che non possono far dimenticare che nell'albo dei cavalieri del lavoro sono contenuti tutti i più grandi personaggi che hanno contribuito allo sviluppo economico del nostro paese.

È opportuno ricordare, dal momento che le onorificenze si distinguono in due tipi (al merito del lavoro e al merito della Repubblica), che la prima è destinata da decenni ai lavoratori dipendenti nel numero di mille unità all'anno. Risulta, pertanto, evidente la volontà di individuare forme di premio, di gratificazione e di riconoscimenti a chi ha operato nel mondo del lavoro, sia esso imprenditore, sia esso lavoratore dipendente.

Ho voluto sgomberare il terreno da alcune inesattezze contenute in interventi svolti al Senato, dai quali si era indotti a ritenere che soltanto gli imprenditori potessero essere insigniti di tale onorificenza.

In termini sostanziali, il provvedimento tende a riequilibrare l'*iter* complessivo che conduce alla nomina del cavaliere del lavoro. Tale nomina rimane di competenza del ministro dell'industria, il quale sceglie nell'ambito di una rosa di soggetti, i quali risultino in possesso dei requisiti previsti dalla proposta di legge stessa.

Il Consiglio dell'ordine, incaricato di vagliare a maggioranza qualificata le candidature proposte dai ministri competenti in relazione ai vari settori in cui operano i soggetti insignibili, viene rinforzato e ristrutturato. Composto da 24 anziché da 18 unità, risulta essere strutturato nel seguente modo: oltre ad essere presieduto dal ministro dell'industria o da un sottosegretario da lui delegato, comprende rappresentanti del Ministero, delle categorie, nonché dei cavalieri del lavoro – la cui presenza viene rinforzata, passando da 4 a 8 – al fine di consentire una valutazione organica dei requisiti previsti.

Secondo la presente proposta di legge, l'istanza può partire anche dai prefetti in qualità di organi periferici del Governo, ma deve essere fatta propria dal ministro nel momento in cui avvia un ulteriore *iter*.

Opportunamente, si è ritenuto di riscrivere in modo organico il disposto legislativo, anziché ricorrere alla modifica delle leggi del 1952 e del 1964; in tal modo i proponenti hanno inteso rendere leggibile la normativa in materia, evitando l'uso di frequenti richiami alle disposizioni precedenti, con conseguenti difficoltà per la comprensione della *ratio* complessiva.

Vorrei ricordare i requisiti previsti all'articolo 3: aver tenuto una specchiata condotta civile e sociale; aver operato nel settore per il quale la decorazione è

proposta in via continuativa e per almeno vent'anni con autonoma responsabilità; aver adempiuto alla soddisfazione degli obblighi tributari nonché previdenziali ed assicurativi verso i lavoratori; non aver svolto né in Italia, né all'estero attività economiche e commerciali lesive dell'economia nazionale. Tali requisiti offrono delle garanzie complessive a che il procedimento di nomina avvenga sulla base dei risultati economici conseguiti dall'imprenditore nella sua attività, avendo altresì riguardo all'osservanza di tutti gli obblighi di natura fiscale e previdenziale previsti dalla normativa vigente.

All'articolo 1 sono indicate le attività per le quali i cittadini possono essere insigniti del titolo di cavaliere del lavoro: agricoltura, industria, commercio, artigianato, attività creditizia e assicurativa, attività sociale.

Dall'articolo 5 in poi si prende in considerazione la procedura, attraverso la quale si giunge, ad avviso del relatore, ad un risultato che dà ampie garanzie.

All'articolo 13, ad esempio, si considera la perdita dell'onorificenza da parte di insigniti che se ne rendano indegni; anche recentemente, nel 1981-1982, si è deciso di revocare alcune nomine effettuate negli anni 1977-1978-1979. Desidero, tuttavia, sottolineare che si tratta solamente di due provvedimenti in tutto il dopoguerra, mentre altri tre erano stati adottati negli anni precedenti l'ultima legge del 1952.

Penso sia doveroso ricordare anche in questa sede che l'ordine è, tra l'altro, collegato ad una federazione, la quale svolge una serie di attività di alto interesse; ricordo, ad esempio, la residenza univeristaria, che dà ospitalità e possibilità di studio a una settantina di giovani, nonché la fondazione di un istituto impegnato in un'attività di sostegno nei confronti di orfani di cittadini caduti sul lavoro. Si tratta di una serie di iniziative ad alto contenuto sociale, la cui importanza non va certo dimenticata. D'altra parte, l'attribuzione dell'onorificenza non comporta un'automatica adesione alla federazione, in quanto esistono cavalieri del lavoro che hanno preferito non farne parte, essendoci piena libertà in tal senso.

Il ministro dell'industria dell'epoca, onorevole Marcora, realizzò un intervento decisamente positivo in una fase molto delicata dell'ordine, in un momento in cui - siamo all'inizio degli anni ottanta - si decise di sospendere l'attribuzione di queste onorificenze. Attraverso una serie di atti operativi egli riuscì a sbloccare una situazione estremamente difficile, ciò che permise di proporre e sostenere un progetto, che senza dubbio deve trovare una accoglienza favorevole da parte di questa Commissione. Anche il compianto senatore Bisaglia presentò nella passata legislatura una proposta di legge, il cui *iter* fu interrotto dallo scioglimento anticipato delle Camere; nella corrente legislatura un'altra proposta è stata presentata dal gruppo della democrazia cristiana e in particolare dal senatore Aliverti, per essere poi assorbita da quella Diana ed altri attualmente al nostro esame.

Ricordo che sono già trascorsi circa otto mesi dall'approvazione di detto provvedimento da parte del Senato; invito, pertanto, i colleghi a dare il loro contributo perché il suo *iter* risulti più celere in questa Commissione.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Desidero ringraziare il relatore perché ha esposto in maniera compiuta, esauriente e ricca tutta la problematica riguardante questa materia. Condivido inoltre la parte finale del suo intervento con la quale sollecitava anche questo ramo del Parlamento ad esprimersi favorevolmente nei confronti di questo progetto di legge.

Per quanto concerne la posizione del Governo, mi limito ad una sola osservazione che desidero esporre in questo momento proprio perché il breve intervallo di tempo che ci separa dall'espressione del parere della I Commissione affari costituzionali e dalla votazione finale del provvedimento offra un motivo in più di riflessione.

La formulazione dell'articolo 1 approvata dal Senato risulta ampliata rispetto alla legge attualmente in vigore – la numero 199 del 1952 – nel senso che quanto era previsto dall'articolo 2 di quella legge è contenuto nell'attuale articolo 1, con una formulazione in parte uguale, in parte diversa. Confrontando tali due formulazioni, al punto *f*) dell'articolo unico dell'attuale testo viene evidenziata l'attività sociale per aver notevolmente contribuito ad eliminare il divario delle condizioni sociale tra le diverse categorie lavoratrici e per l'elevazione economica e sociale dei lavoratori.

Tale dizione si ritrova nell'articolo 2 della citata legge n. 199 al punto *d*), laddove si fa riferimento al settore dell'industria, nel senso che l'aver contribuito ad eliminare il divario delle condizioni sociali è strettamente connesso agli operatori economici del settore industriale. Si tratta di un riconoscimento che potrebbe essere attribuito a tutti gli operatori economici, a qualunque settore essi appartengano. Poiché il riferimento al settore economico dell'industria si trova al punto *b*) dello stesso articolo 1 del nuovo testo, l'indicazione del punto *d*) potrebbe far pensare ad una sorta di condizione a sé stante che nulla ha a che fare col settore dell'industria né con altri settori imprenditoriali.

Ho ritenuto opportuno sottolineare questo aspetto del testo perché da quando è stato istituito l'ordine cavalleresco al merito del lavoro il riferimento è sempre stato rivolto agli operatori economici dei diversi settori (industriale, commerciale, terziario, dei servizi).

Che sia sempre stato così lo si può verificare dall'articolo 9 (peraltro ben illustrato dal relatore), laddove si dice che il consiglio dell'ordine è presieduto dal ministro dell'industria ed è composto, fra l'altro, da quattro membri in rappresentanza, ciascuno, degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle imprese di credito e delle assicurazioni.

Su tutta questa materia fino ad ora non vi è stato mai alcun dubbio, ma poiché, come ho poc'anzi ricordato, il nuovo testo sembra a prima vista poco chiaro, invito i colleghi a riflettere e ad assumere le conseguenti decisioni in merito.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Desidero sottoporre all'attenzione della Commissione alcuni punti del testo pervenutoci dal Senato che, a mio giudizio, fanno sorgere notevoli perplessità. Innanzi tutto, all'articolo 1, lettera *a*), si dice che l'ordine è concesso ai cittadini benemeriti nell'agricoltura, per aver compiuto opere rilevanti di difesa del patrimonio agrario, zoologico o di bonifica di corsi d'acqua o di rimboschimento. Ritengo che debba essere premiata non solo la difesa di tale patrimonio, che è una posizione passiva, ma anche l'ampliamento e l'incremento, che sono posizioni attive.

La lettera *b*) dello stesso articolo 1 ricorda che l'ordine è concesso ai cittadini che si siano contraddistinti nell'industria per scoperte o invenzioni di grande importanza pratica, per l'introduzione di considerevoli perfezionamenti tecnici, per organizzazione di importanti complessi industriali, eccetera.

Ritengo che anche chi fondi *ex novo* un importante complesso industriale sia meritevole di tale riconoscimento.

La lettera *c*) dell'articolo 3, fra i requisiti per ottenere la decorazione, annovera anche quello di aver adempiuto alla soddisfazione degli obblighi tributari nonché previdenziali ed assicurativi verso i lavoratori. Non mi sembra che questa espressione sia corretta dal punto di vista della lingua italiana, per cui suggerisco una correzione formale.

Il terzo comma dell'articolo 6 stabilisce che l'istruttoria è preordinata a documentare chi abba promosso un incremento notevole della ricchezza nazionale. Forse sarebbe più esatto parlare di « economia nazionale », perché si tratta di una espressione onnicomprensiva.

L'articolo 9 prevede che il consiglio dell'ordine sia presieduto dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che fra i suoi membri vi sia un

rappresentante del Ministero stesso. Non si capisce quale funzione abbia quest'ultimo: se funge da segretario del consiglio, è opportuno specificarlo, altrimenti la sua presenza appare superflua.

Il primo comma dell'articolo 11, poi, prevede che il ministro dell'industria scelga i candidati da proporre al Presidente della Repubblica per il conferimento della onorificienza di concerto, per quanto attiene alle designazioni di cui al punto *a*) del primo comma dell'articolo 1 della legge, con il ministro dell'agricoltura e foreste.

Se si prevede il concerto per il settore dell'agricoltura, allo stesso modo dovrebbe essere previsto per gli altri campi dell'economia. Ritengo che si tratti di un retaggio della legge precedente che va sicuramente eliminato.

Un'ultima osservazione nasce dalle polemiche di questi giorni sul tricolore. L'articolo 2 ricorda che la croce è sorretta da un collare di nastro listato da una banda di colore rosso fra le due bande verdi. Forse sarebbe più opportuno che i colori fossero il bianco, il rosso e il verde.

ALBERTO PROVANTINI. Vorrei porre alcuni quesiti al rappresentante del Governo ed al relatore dalle cui risposte dipenderà l'atteggiamento che il gruppo comunista assumerà nel prosieguo dell'esame dei provvedimenti.

Riguardo ai soggetti cui può essere concessa l'onorificienza, vorrei far presente che nella dizione di « impresa » dovrebbero essere compresi l'artigianato, il settore delle assicurazioni e, quindi, anche il turismo. In sostanza, o si sceglie una definizione di carattere generale, quale quella proposta dal presidente, oppure è indubbio che il turismo debba entrare a far parte della casistica in oggetto.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Sono compresi i servizi ed il terziario in generale.

ALBERTO PROVANTINI. Bisognerebbe anche, ad avviso del gruppo comunista, includere il settore della cooperazione che, in ipotesi, potrebbe dar vita ad una grande industria il cui titolare non si comprende perché non dovrebbe essere insignito dell'onorificienza di cavaliere del lavoro.

MICHELE VISCARDI. La norma non parla di proprietari, ma genericamente di dirigenti d'impresa.

ALBERTO PROVANTINI. La terza domanda che vorrei porre può forse contenere un'inesattezza: il concetto d'impresa di cui si parla nel provvedimento in esame è quello del diritto pubblico, però non vorrei che si dimenticassero le partecipazioni statali, in sostanza privilegiando la figura del *manager* privato rispetto a quella dell'imprenditore pubblico.

GIOVANNI BIANCHINI. La proposta di legge di cui sono primo firmatario ha una portata molto limitata rispetto a quella approvata dal Senato. Per altro, l'articolo 12 di quest'ultima riproduce pressoché sostanzialmente la disposizione contenuta nell'articolo unico di cui consta il provvedimento a mia firma.

Per tale motivo, ritenendo sostanzialmente assorbita la mia proposta di legge in quella licenziata dal Senato, mi limito a raccomandarne una rapida approvazione.

GIUSEPPE FACCHETTI. Le osservazioni svolte dal presidente, che condivido pienamente, consentiranno al relatore di svolgere un lavoro approfondito che ci permetterà di approvare rapidamente i provvedimenti in esame. Concordo con il sottosegretario Sanese sul fatto che la dizione della lettera *f*) dell'articolo 1 sia del tutto anacronistica alla fine del XX secolo. Credo, infatti, che il compito di eliminare il divario esistente tra la condizione sociale delle diverse categorie lavoratrici debba essere affidato ad un insieme ben più complesso di soggetti economici, politici e sociali, oltre che, innanzitutto, allo Stato.

Altrettanto anacronistica mi sembra « l'elevazione economica e sociale dei lavoratori » prevista al punto *f)* dell'articolo 1 della proposta di legge senatori Diana ed altri. Si tratta indubbiamente di una finalità da perseguire, ma l'espressione usata può ingenerare qualche equivovo e fuorviare dalla logica tradizionale che deve rimanere – in questo sono d'accordo con il sottosegretario Sanese – quella di una onorificienza riservata alle categorie e che, come tale, non deve prestarsi ad equivoche interpretazioni.

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO